II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1989

relativa alla decisione ministeriale E 3789/128 del governo greco concernente un'imposta speciale unica sulle imprese

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(89/659/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver messo, conformemente alle disposizioni di tale articolo, gli interessati in grado di presentare osservazioni e visto tali osservazioni,

considerando quanto segue:

I

Avendo avuto conoscenza del fatto che il governo greco intendeva istituire una tassa speciale unica sulle imprese, la Commissione ha chiesto alle autorità greche informazioni in merito a tale misura. Il 16 maggio 1988, il governo greco ha comunicato alla Commissione la decisione ministeriale n. E 3789/128 che istituisce tale imposta che era già in vigore dal 15 marzo 1988.

L'imposta in questione è calcolata sulla base degli utili netti delle imprese realizzati durante un periodo contabile di dodici mesi (trattasi dell'esercizio 1986 oppure del periodo fra il 1° luglio 1986 ed il 30 giugno 1987), previa deduzione della parte degli utili corrispondente alle entrate lorde delle esportazioni realizzate nel corso dell'anno finanziario considerato.

L'aliquota dell'imposta varia a seconda dell'ammontare degli utili dell'impresa:

— per il primo scaglione, fino a 500 000 dracme (2 873 ecu): 0 %

— per il secondo scaglione, fino ad 1 milione di dracme (5 747 ecu): 5 %

— per il terzo scaglione, fino a 2 milioni di dracme (11 494 ecu): 7 %

— per l'ultimo scaglione, al di là di 2 milioni di dracme (11 494 ecu): 10 %

La tassa doveva essere pagata in otto quote mensili a partire dal mese di maggio e fino al mese di dicembre 1988.

II

La decisione ministeriale che istituisce tale imposta è stata analizzata alla luce delle disposizioni dell'articolo 92 del trattato CEE.

Previo esame di tale decisione e tenuto conto delle informazioni fornite dalle autorità greche, la Commissione ha deciso di aprire la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE nei riguardi degli elementi d'aiuto contenuti nella decisione stessa, ritenendo in particolare che nella fattispecie si trattasse di un aiuto all'esportazione verso gli altri Stati membri, incompatibile con l'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE e non rientrante in alcune delle deroghe previste dai paragrafi 2 e 3 di tale articolo.

Con lettera del 5 ottobre 1988, la Commissione ha sollecitato il governo greco a presentare osservazioni.

La Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera del 3 gennaio 1989, e i terzi interessati — con una comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (1) — dell'apertura di tale procedura.

Nel corso della procedura, le autorità greche non hanno presentato nuove osservazioni, nonostante il fatto che la Commissione, con lettera del 22 novembre 1988, avesse loro concesso un termine supplementare di risposta fino al 5 dicembre 1988. Per contro, tre Stati membri, dieci associazioni professionali e quattro società hanno comunicato il loro parere.

III

L'imposta speciale unica greca sulle imprese è una misura che colpisce le imprese in base alle entrate derivanti dalle esportazioni di guisa che le imprese sono estentate dal pagamento di tale imposta per la parte degli utili tratti dalle loro esportazioni nel 1986. Il suo effetto per le imprese beneficiarie è equivalente a quello di un aiuto all'esportazione e l'esenzione di cui trattasi deve dunque essere considerata come un aiuto all'esportazione. La Commissione ha sempre affermato che gli aiuti all'esportazione verso altri Stati membri, dal momento che sono soggetti al divieto stabilito dall'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, sono incompatibili con il mercato comune in quanto, per la loro natura, alterano le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comunitario.

L'aiuto greco di cui trattasi altera direttamente gli scambi fra Stati membri in quanto l'esenzione dall'imposta viene concessa per gli utili tratti dalle esportazioni verso altri Stati membri.

Nel 1986, il valore delle esportazioni totali greche è ammontato a 5 749 milioni di ecu, di cui 3 949 milioni di ecu, ossia più di due terzi, provengono dalle esportazioni verso gli altri Stati membri. Il raffronto delle esportazioni con la produzione, sulla base delle statistiche disponibili, permette di constatare che il livello di tali esportazioni non è trascurabile. Ad esempio, nei settori del cemento, della trasformazione di alluminio e del cotone, le esportazioni rappresentano il 50 % circa della produzione, ciò che in termini di valore significa, per il 1986, circa 274 milioni di ecu per il cemento, 142 milioni di ecu per l'alluminio e 373 milioni di ecu per il cotone.

L'aiuto in questione è quindi atto ad alterare gli scambi tra Stati membri e più particolarmente tra la Grecia e gli altri paesi della Comunità.

Facilitando le esportazioni delle imprese greche verso gli altri Stati membri, l'esonero di cui trattasi falsa del pari la concorrenza all'interno del mercato comune. Permettendo a tali imprese di evitare parzialmente la tassazione dei loro utili, essi ha l'effetto di aumentare i mezzi finanziari propri di cui esse dispongono e l'aiuto finanziario che viene così loro concesso rafforza la loro posizione rispetto alle imprese concorrenti degli altri Stati membri; la posizione di queste ultime nella concorrenza è dunque influenzata da tale aiuto.

La natura stessa di questo aiuto e i motivi della sua concessione sono già in sé elementi sufficienti per indurre a tale conclusione. La Corte ha del resto confermato questa tesi nelle cause 296/82 e 318/82 Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarefabriek BV contro Commissione (2), nelle quali ha riconosciuto che «in alcuni casi dalle circostanze stesse nelle quali l'aiuto è stato concesso può risultare che l'aiuto sia atto ad alterare gli scambi tra gli Stati membri e falsare o minacciare di falsare la concorrenza».

IV

Tenuto conto di quanto precede, dato che ha gli stessi effetti di un aiuto concesso mediante risorse di Stato, e favorisce determinate imprese, tale esenzione ricade nel campo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE.

Nondimeno, sono esclusi dalla presente decisione gli aiuti concessi a favore della produzione o del commercio dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato CEE, ai quali sono unicamente applicabili le disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 1 e paragrafo 3, prima frase del trattato, a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 26 del Consiglio (3).

L'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE stabilisce il principio dell'incompatibilità con il mercato comune degli aiuti che presentano determinate caratteristiche in esso definite.

Le deroghe a tale principio previste dal paragrafo 2 di tale articolo non sono applicabili nel caso di specie, a causa della natura delle misure di aiuto, che non sono orientate verso la realizzazione degli obiettivi indicati nello stesso paragrafo.

Il paragrafo 3 dell'articolo 92 del trattato enumera gli aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune.

Questa compatibilità deve essere valutata nel contesto comunitario e non in quello di un singolo Stato membro. Al fine di garantire il buon funzionamento del mercato comune e tenuto conto dei principi stabiliti all'articolo 3, lettera f) del trattato CEE, le deroghe al principio dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, quali enumerate al paragrafo 3 del medesimo articolo, debbono essere interpretate in maniera rigorosa nella valutazione di un regime di aiuti o della concessione di misure individuali di aiuto. In particolare, tali deroghe possono essere applicate soltanto se la Commissione

(1) GU n. C 336 del 31. 12. 1988, pag. 3.

(2) Raccolta 1985, pag. 809.

(3) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 993/62.

constata che il libero gioco delle forze di mercato, in assenza degli aiuti, non induce da solo i loro eventuali beneficiari ad agire per conseguire uno degli obiettivi prefissi.

In quanto alla deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), che riguarda gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regione ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, la Grecia può essere considerata un paese che risponde a siffatte definizioni. La Commissione ha tuttavia espresso il suo consenso sulla concessione di aiuti a tale titolo purché si tratti essenzialmente di aiuti a favore di nuovi investimenti, di espansioni o di riconversioni importanti di imprese che richiedono forti investimenti a causa dell'elevato livello dei costi connessi a tali azioni.

La misura di aiuto analizzata non soddisfa le condizioni di tale deroga.

In quanto alla deroga prevista dall'articolo 93, paragrafo 3, lettera b), prima parte, è evidente che la misura in questione non è destinata a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo.

In quanto alla deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), seconda parte, che riguarda gli aiuti destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, va rilevato che la Commissione, con decisioni 85/594/CEE (1) e 86/614/CEE (2), per un periodo che va fino al 1990, ha autorizzato le autorità greche a prendere misure di aiuto concrete per risolvere gravissime difficoltà in materia di bilancia di pagamenti e di tassi di cambio. In tal senso, essa ha autorizzato la concessione di talune sovvenzioni all'esportazione durante un periodo determinato, a norma delle disposizioni previste dall'articolo 108 del trattato CEE. Alla Grecia è stato inoltre concesso a tal fine un prestito comunitario di 1 750 milioni di ecu.

La misura in questione non è stata presa nel quadro delle autorizzazioni succitate, ed essa non rientra quindi nell'ambito della deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), seconda parte del trattato CEE.

Infine, per quanto riguarda la deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CEE, la Commissione tiene anzitutto a precisare che gli aiuti all'esportazione verso gli altri Stati membri costituiscono per la loro stessa natura una violazione dei principi fondamentali di un mercato unificato.

Riaffermando la volontà di realizzare il mercato unico entro il 1992, essa ritiene che questi tipi di aiuti, indipendentemente dalla loro intensità, forma motivazione o finalità sono tali da ostacolare il raggiungimento degli obiettivi di tale mercato, al quale essa attribuisce fondamentale importanza.

Nel caso di specie, l'aiuto greco non ha alcuna finalità regionale e non può essere considerato come un aiuto destinato a facilitare lo sviluppo di talune regioni ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato.

Quanto alla deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) a favore degli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività, l'aiuto greco, che ha una portata generale, in quanto non è specificamente inteso allo sviluppo di talune attività e che ha una incidenza diretta sui prezzi di vendita dei prodotti delle imprese beneficiarie, non può formare oggetto di tale deroga perché altera manifestamente gli scambi in maniera contraria all'interesse comune.

Per quanto riguarda gli aiuti incompatibili, la Commissione — conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, e in particolare alle sentenze del 12 luglio 1973, nella causa 70/72 (3), e del 24 febbraio 1987, nella causa 310/85 (4) — può esigere il loro recupero.

Nel caso di specie, occorre obbligare il governo greco a modificare la disciplina dell'imposta speciale unica sugli utili delle imprese istituita dalla decisione ministeriale E 3789/128 del 15 marzo 1988, in maniera da eliminare l'esenzione dall'imposta sulla parte degli utili corrispondente alle entrate delle esportazioni e recuperare dalle imprese che hanno già beneficiato di tale esonero l'importo della tassa corrispondente a decorrere dal 15 marzo 1988,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli aiuti — ad eccezione di quelli concessi a favore della produzione o del commercio dei prodotti enumerati nell'allegato II del trattato CEE per i quali sono unicamente applicabili le disposizioni dell'articolo 93, paragrafi 1 e 3, prima frase del trattato CEE — concessi alle imprese esportatrici nella forma di un'esenzione dall'imposta speciale unica istituita con decisione ministeriale E 3789/128 del 15 marzo 1988 sulla parte degli utili corrispondente alle entrate delle esportazioni sono illegittimi in quanto sono stati concessi in violazione delle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE; tali aiuti sono inoltre incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE.

2. La disciplina dell'imposta speciale unica deve essere modificata senza indugio in maniera da sopprimere gli aiuti incompatibili di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Il governo greco è tenuto a recuperare dalle imprese beneficiarie gli aiuti di cui all'articolo 1 di cui tali imprese hanno indebitamente beneficiato in forza della decisione ministeriale E 3789/128.

(1) GU n. L 373 del 31. 12. 1985, pag. 9.
(2) GU n. L 357 del 18. 12. 1986, pag. 28.
(3) Raccolta 1973, pag. 813.
(4) Raccolta 1987, pag. 901.

Il recupero va effettuato mediante il pagamento della parte dell'imposta che non è stata riscossa.

Articolo 3

Il governo greco informa la Commissione nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione delle misure prese per conformarsi alla stessa e a trasmettere una relazione dettagliata sull'ammontare degli aiuti e sulle imprese tenute al rimborso.

Articolo 4

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1989.

Per la Commissione
Sir Leon BRITTAN
Vicepresidente